

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020
Oggetto	MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - DITTA "BENASSI S.R.L." - COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6422 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29394/2020

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 -  
Ditta "**BENASSI S.R.L.**" - **Reggio Emilia.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 adottata dalla scrivente ARPAE per la Ditta **BENASSI S.R.L.**, avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via Rinaldi n. 101/b in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Vista la richiesta di **modifica non sostanziale** presentata dalla **BENASSI S.R.L.** avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in **Via Rinaldi n. 101/b** in **Comune di Reggio Emilia** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'**attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi** ed acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/2020/164678 del giorno 13/11/2020;

Preso atto che in tale domanda la ditta comunica:

- la sostituzione dell'impianto di triturazione inerti con un nuovo impianto di triturazione modello UTM 1500-2 mantenendo la stessa capacità di triturazione. Rimane invariata l'allocazione del nuovo trituratore rispetto al precedente, come da nuova tavola di riferimento dell'impianto di gestione rifiuti denominata "Tavola Unica" datata 25/06/2020, e resta altresì invariata la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti svolta con operazione R5. L'attività di recupero rifiuti, relativamente alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e secondo le disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 proseguiranno senza modifiche di tipo strutturale e gestionale, mantenendo invariate le modalità dell'attività di gestione rifiuti e i quantitativi complessivi di rifiuti già sottoposti a trattamento;
- la sostituzione della cisterna di gasolio con capacità pari a 3m<sup>3</sup> priva di disoleatore con una cisterna di capacità pari a 5m<sup>3</sup> e relativo inserimento di disoleatore per la separazione di benzine, oli, grassi e altre frazioni leggere dei prodotti petroliferi e aggiornando conseguentemente la planimetria della rete fognaria in cui si evidenzia l'area destinata al serbatoio, relativo disoleatore e nuovo pozzetto di ispezione con la tavola denominata "Planimetria con schema fognature" datata 06/2020;

La ditta dichiara il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento della gestione rifiuti nè determinano un potenziamento dell'impianto e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- D.M. 69/2018 "Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter, c.2 del D.Lgs n.152/2006";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

#### **determina**

- di approvare la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta **BENASSI S.R.L.** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Rinaldi n. 101/b**- Provincia di Reggio Emilia :

- di dare atto che l'"Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento" della DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 viene sostituito dall'" **Allegato 1 – Bis - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento" unito al presente atto;**

- di dare atto che l'attività viene svolta con nuovo impianto di triturazione inerti modello UTM 1500-2 mantenendo stessa capacità di triturazione e invariata ubicazione, rispetto a quanto già autorizzato (DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019), come da tavola di riferimento denominata "Tavola Unica" datata 25/06/2020, e proseguendo senza modifiche l'attività di gestione rifiuti;

- di disporre che il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 per la Ditta **BENASSI S.R.L.** di cui restano valide la scadenza, le prescrizioni e quant'altro non in contrasto con il presente atto;

*Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.*

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 – Bis - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento.**

- L'aggiornamento presentato dalla ditta per la presente modifica non sostanziale di AUA prevede la sostituzione della cisterna di gasolio con capacità pari a 3m<sup>3</sup> e priva di disoleatore, con una cisterna di capacità pari a 5m<sup>3</sup> e nuovo disoleatore. Con la precedente cisterna, le acque confluivano direttamente nella vasca di trattamento per le particelle più fini e per l'eventuale disoleazione. Con la nuova cisterna è previsto l'inserimento di impianto di disoleazione per la separazione di benzine, oli, grassi e altre frazioni leggere dei prodotti petroliferi. Tale nuova cisterna sarà posizionata su un pavimento di calcestruzzo nella stessa area in cui era presente la cisterna da sostituire. Viene previsto un nuovo pozzetto di ispezione e campionamento specifico per il nuovo disoleatore, indicato in planimetria con la dicitura "pozzetto numero 4". La ditta conseguentemente, aggiorna la planimetria della rete fognaria in cui si evidenzia l'area destinata al serbatoio e relativo disoleatore ed il nuovo pozzetto di ispezione/campionamento.

La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Planimetria con schema fognature" datata 06/2020;

- l'autorizzazione riguarda lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito ad attività di stoccaggio e macinazione di rifiuti inerti e lo scarico delle acque reflue provenienti dalla piazzola di lavaggio automezzi aziendali;
- nell'area sono installati 3 impianti di trattamento:
  - Impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti edili in ingresso da sottoporre al trattamento di macinazione. L'area 1.1 di 2.825 m<sup>2</sup> riceve le tipologie di rifiuti da sottoporre a recupero cod. 7.1c; l'area 1.2 di 645 m<sup>2</sup> riceve le tipologie 7.3b-7.6b-7.12b; l'area 1.3 di 376 m<sup>2</sup> riceve le tipologie 7.31bis. L'area totale ha superficie è di 3.846 m<sup>2</sup>. Il pozzetto di ispezione viene indicato con il numero 1 in planimetria;
  - Impianto per acque reflue di dilavamento a servizio dell'area adibita allo stoccaggio del prodotto già macinato che sarà oggetto di commercializzazione. L'area totale è di 19.330 m<sup>2</sup>. Il pozzetto di ispezione viene indicato con il numero 2 in planimetria;
  - Piazzola di lavaggio automezzi aziendali con pulivapor senza l'uso di detergenti di superficie 96 m<sup>2</sup>. Il pozzetto di campionamento viene indicato in planimetria con il numero 3;
- Area 1 - 3.741 m<sup>2</sup> – stoccaggio rifiuti: tale impianto è costituito da una vasca di raccolta e decantazione delle acque di prima pioggia di capacità di circa 23 m<sup>3</sup>, che effettua anche la disoleazione. A circa 70 ore dall'evento di pioggia tale vasca viene svuotata, con pompa di sollevamento. Il funzionamento è completamente automatizzato. Tale vasca è coadiuvata da un'altra vasca da 13,22 m<sup>3</sup>, per una capacità totale complessiva di circa 36,2 m<sup>3</sup>;
- Area 2 – 19.330 m<sup>2</sup> – stoccaggio inerti macinati e materie prime edili: le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte per mezzo di fossati perimetrali all'area. Tali fossati costituiscono già una prima fase di sedimentazione in quanto lo scorrimento delle acque durante gli eventi piovosi determina

una progressiva sedimentazione dei materiali più grossolani. I fossati hanno estensione di 1.106 metri lineari ed un volume complessivo di 99,54 m<sup>3</sup>;

Successivamente le acque vengono convogliate in una vasca di trattamento per le particelle più fini e per l'eventuale disoleazione da 6,72 m<sup>3</sup>. per il trattamento di tutte le acque di pioggia. In totale la capacità di sedimentazione è di 106,26 m<sup>3</sup>;

- Area 3 – 96 m<sup>2</sup> – piazzola di lavaggio: in tale area vengono lavati con pulivapor senza l'uso di detergenti solo gli automezzi aziendali,. Si dichiara che la piazzola è ad uso saltuario, ovvero per circa 2 ore/gg per 3 sabati al mese, per circa 10 mesi/anno. La pulivapor utilizzata ha una portata di 0,14 l/sec circa; è previsto lo scarico di circa 1 mc per il giorno di utilizzo e circa 30 mc/anno.

Per il trattamento dei reflui è previsto un impianto in continuo, dichiarato con capacità di trattamento di 0,5 m<sup>3</sup>/h, costituito da:

- vasca di sedimentazione da 2,6 m<sup>3</sup>;
- disoleatore da 1 m<sup>3</sup>;

Lo scarico finale recapita in uno dei fossati dell'area 2, già utilizzati come volume di sedimentazione.

- i reflui confluiscono in acque superficiali in un unico punto;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso di scolo recapitante nel Cavo Guazzatore, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

## Prescrizioni

1. Lo scarico finale, a valle di tutti gli impianti di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. E' vietato lo stoccaggio/miscelazione all'aperto dei rifiuti costituiti da ceneri di combustione poiché l'area è attrezzata per il solo dilavamento di materiali inerti.
5. L'utilizzo della piazzola di lavaggio dei mezzi (impianto 3) non deve essere superiore a 2 ore/giorno.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dei sistemi di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE ed al Consorzio di Bonifica competente indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.

7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e pulizia di tutti gli impianti di trattamento dei reflui. In particolare, i fossati perimetrali a servizio dell'area 2 e dell'impianto 3 dovranno essere vuotati e ripristinati con cadenza semestrale.
8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti e i fossati.
9. I fanghi e i rifiuti liquidi (oli) prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.
10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere programmata per immettere dopo 48/72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/s.
11. Il punto individuato per il controllo finale dello scarico e i pozzetti di ispezioni parziali dei singoli impianti garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
12. Il punto individuato per il controllo dello scarico e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti devono essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
13. Sulle acque scaricate dagli impianti 1, 2 e 3 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno per la ricerca dei parametri caratteristici, riferiti a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06:
  - per gli scarichi 1 e 2: solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali e tensioattivi;
  - per lo scarico 3: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD<sub>5</sub>, idrocarburi totali, tensioattivi.
14. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
15. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

La presente autorizzazione non sostituisce altri provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**